



COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 99

OGGETTO : Presa d'atto dell'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 6 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021 e, per l'effetto, della sospensione dal servizio del dipendente codice di rapporto 26/001

L'anno Duemilaventuno addì trenta del mese di novembre alle ore 14:45, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi di legge.

Sono presenti i signori:

PICALLI Aldo	Sindaco	SI
GAROFANO Francesco	Vice Sindaco	NO
GARRA Alessandra	Assessore	SI (in collegamento)
SCARZELLA Roberto	Assessore	SI (in collegamento)
SMITS Natasja	Assessore	NO

Partecipa la Dott.ssa Paola Piera BAGNASCO, Segretario Comunale.

Il sig. PICALLI Aldo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 4, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021 n. 76, stabilisce, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali, sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati;
- il comma 3 del medesimo decreto stabilisce che i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali, trasmettano l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla Regione o alla Provincia Autonoma nel cui territorio operano i medesimi dipendenti;
- con nota prot. N. 2834 del 21/04/2021 il Comune di Millesimo ha trasmesso alla Regione Liguria e, precisamente, ad A.li.sa., l'elenco di propria competenza;
- l'art. 4, comma 4, del D.L. 44/2021 stabilisce che le regioni e le province autonome, entro 10 giorni dalla ricezione dei suddetti elenchi, per il tramite dei sistemi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Qualora dai sistemi informativi vaccinali non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione, la Regione o la Provincia Autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'ASL di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati;
- l'art. 4, comma 6, del D.L. citato stabilisce che, decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale, l'Azienda Sanitaria Locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, dandone immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'ASL determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2;
- l'art. 4, comma 8, del D.L. 44/2021 stabilisce che il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione relativa al mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6 ("prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2"), con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
- l'art. 4, comma 9 del sopracitato D.L. infine, stabilisce che la sospensione mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31.12.2021;

VISTO l'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale adottato dalla ASL n. 2 Savonese datato 26.11.2021 prot. n. 113198, pervenuto al protocollo del Comune di Millesimo in data

29/11/2021 prot. n. 9217, relativo al dipendente, codice rapporto n. 26/001;

CONSIDERATO che dal predetto atto di accertamento della mancata osservanza dell'obbligo vaccinale discende, quale effetto automatico *ope legis* a carico dell'operatore sanitario *"la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2."*;

VERIFICATA la possibilità, all'interno dei vari Settori del Comune di Millesimo, di adibire la dipendente a mansioni diverse;

RILEVATO:

- che non risulta possibile, all'interno della struttura OMISSIS, né nella OMISSIS, né, più ampiamente, nel Settore OMISSIS, in cui la gestione della OMISSIS è incardinata, adibire il dipendente a mansioni anche inferiori che non implicino contatti interpersonali o non comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2;
- che, altresì, il dipendente non può utilmente essere impiegato in attività diverse, anche negli altri settori del Comune;

RITENUTO, pertanto, necessario dare applicazione, per l'effetto, alla sospensione dal servizio senza retribuzione prevista dall'art. 4, commi 8 e 9, del D.L. n. 44/2021 convertito dalla L. n. 76/2021, nei confronti del dipendente codice rapporto 26/001, con decorrenza dal giorno della ricezione da parte della dipendente stessa della comunicazione dell'ASL2 Savonese prot. n. 113198 del 26.11.2021, o, in difetto, dalla notifica della presente deliberazione e sino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31.12.2021;

Tutto ciò premesso

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del Servizio Personale

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) per le motivazioni espresse in premessa, di prendere atto del provvedimento di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale adottato dalla ASL n. 2 Savonese datato 26.11.2021 prot. n. 113198, pervenuto al protocollo del Comune di Millesimo in data 29/11/2021 prot. n. 9217, relativo al dipendente codice rapporto 26/001;
- 2) di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, dell'impossibilità di adibire la suddetta dipendente a mansioni anche inferiori che non implicino contatti interpersonali o non comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2;
- 3) di dare applicazione, per l'effetto, alla sospensione dal servizio prevista dall'art. 4, commi 8 e 9, del D.L. n. 44/2021 convertito dalla L. n. 76/2021 nei confronti del dipendente codice rapporto 26/001, con decorrenza dalla data di ricezione da parte del dipendente stessa della comunicazione del provvedimento di accertamento, o, in difetto, comunque dalla data di notifica della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.L. 44/2021, per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
- 5) di dare altresì atto che il predetto periodo di sospensione non è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e previdenza;
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 9, del D.L. 44/2021, la sospensione mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte della dipendente o, in mancanza, fino al

completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31.12.2021;

7) di dare atto che la responsabilità dell'esecuzione del provvedimento è affidata all'Ufficio Personale del Comune di Millesimo;

8) di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa;

9) di notificare all'interessata copia del presente provvedimento;

10) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Aldo PICALLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paola Piera BAGNASCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

30 NOV 2021

per quindici giorni consecutivi.

N. 497-9290 Reg. A.P.

il Messo Comunale



INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Franco IVALDO

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanna PREGLIASCO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA** ex art. 49 D. Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanna PREGLIASCO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, 30 NOV 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Piera BAGNASCO

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventerà esecutiva il 30 NOV 2021

Millesimo, 30 NOV 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paola Piera BAGNASCO

